

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA. *Romana* – Nullità del matrimonio. Dolo – Sentenza definitiva, 3 maggio 2012 – Boccafola, *Ponente*.*

Matrimonio – Dolo – Applicazione irretroattiva del canone 1098 CIC.

LA disposizione del can. 1098 CIC, essendo di diritto positivo, non può essere applicata ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico del 1983 secondo il principio "*leges respiciunt futura non praeterita*".

(*Omissis*). SPECIES FACTI. 1. D.nus Evander, catholicus actor in causa, die 15 martii 1942 natus, nuptias celebravit die 12 aprilis 1970 cum d.na Maria, etiam catholica et die 21 maii 1941 nata, in ecclesia SMN dicata, intra fines Regionis Latii.

Iuvenes sese incurrerunt occasione itineris in via ferrata quae Urbem cum civitate "Avezzano" conexuit; puella illo tempore discipula Universitatis erat ac vir iam membrum militum aerariorum. Dein, post frequentationem plurium mensium uti ait vir, ast quinque annorum uti dicit mulier, qua durante amor inter sponsos florebat ac omnia bene procedebant, partes ad nuptias celebrandas pervenerunt, impulsae, iuxta virum, a praesumpta graviditate mulieris, re quam ipsa mulier omnino negat.

Convictus coniugalis, productus per tres annos, infelicem exitum habuit, praesertim ob viri infidelitatem. Nulla proles ex matrimonio nata est, cum, uti asserit vir, mulier vero graviditatem simulavisset ad celandam propriam sterilitatem. Coniuges ad separationem legalem devenerunt die 19 junii 1974 et deinde anno 1983 divortium civile obtinuerunt.

2. Post quindecim annos, consiliis variorum sacerdotum interea quaesitis, vir actor die 27 maii 1998 Tribunali Regionali Latii porrexit libellum quo petebat declarationem nullitatis matrimonii sui ob dolum a muliere patratum circa eius sterilitatem. Collegio iudicum constituto atque libello admissio, dubium concordatum est die 17 iulii 1998 sub formula: "*An constet de nullitate matrimonii in casu ex capite doli a muliere patrati circa sterilitatem partis conventae*".

Instructio expleta est per auditionem partium necnon quinque testium. Inde, Iudices aditi die 13 junii 2001 sententiam negativam ediderunt declarantes non constare de nullitate matrimonii, in casu, ex capite doli a muliere patrati circa propriam sterilitatem.

* Vedi alla fine della sentenza, nota di M. T. ROMANO, *L'applicazione irretroattiva del can. 1098 CIC in una recente sentenza coram Boccafola*.

3. Adversus hanc sententiam negativam, actor die 18 maii 2003 appellationem interposuit ad Tribunal Appellationis Vicariatus Urbis. Dein, instante partis actricis Patrono, addita sunt “*tamquam in prima instantia*” capita ob gravem defectum discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda ac acceptanda ex parte viri actoris et/vel ob incapacitatem, ob causas naturae psychicae, onera matrimonialia assumendi ex parte eiusdem viri actoris [Summ. 1, 128]. Instructoria expleta est per auditionem iudicalem partium testiumque atque per actis acquisitionem tum peritiae ex parte, tum peritiae ex officio a Tribunalis mandatu exaratae. Inde Tribunal Appellationis diei 25 septembris 2007 sententiam edidit affirmativam dumtaxat quoad dolum a muliere patratum circa propriam sterilitatem, atque negativam erga omnia alia capita.

4. Defensore vinculi appellante [1, 318], causa delata est ad Tribunal Rotae Romanae ubi, Turno Rotali constituto, die 17 octobris 2008 dubia concordata sunt sub formula: “*An constet de matrimonii nullitate, in casu, in tertio gradu jurisdictionis, ob dolum a muliere conventa patratum; ac in altero gradu jurisdictionis, ob defectum discretionis iudicii in viro actore (c. 1095, n. 2) et/vel ob incapacitatem assumendi essentialia matrimonii obligatones ex parte viri actoris (c. 1095, n. 3)*”.

Habita ulteriore instructione per novam auditionem partium ac aliquorum testium, ac servatis omnibus quae servanda essent, hodie infrascripti Praelati Auditores legitime coadunati sunt ad diluenda tam in tertio quam in altero gradu iurisdictionis rite concordata dubia.

IN IURE. 5. - Uti patet, nostro in casu distincte pertractanda est nullitas matrimonii hinc ex capite doli a conventa patrati, ad mentem can. 1098, et illinc ex capite incapacitatis viri matrimonii contrahendi, ad mentem can. 1095 2-3. Attamen Patronus partis actricis, quin tamen renuntiationem capiti proposisset, revera nullo modo egit de viri incapacitate matrimonii contrahendi, c. 1095, n. 2 et 3. Utcumque ac in omni casu, notissima sunt principia iuris quae enodata sunt a doctrina et jurisprudentia quoad incapacitatem matrimonii contrahendi, ad mentem can. 1095, 2-3.

6. - Quoad nullitatem matrimonii ad mentem can. 1098, quippe, quaestio praecipua respicit utrum applicari possit hic canon proprie ad matrimonium de qua agendum est nostro in casu. Nam matrimonium in examine, scilicet illud Sigismondi/Casale, celebratum est die 12 aprilis 1970, atque ideo sub regimine Codicis a. 1917, in quo autem non invenitur caput nullitatis matrimonii ob dolum. Cum “*leges respiciunt futura non praeterita*” ac matrimonium in casu celebratum sit antequam vigere inceperet Codex 1983 poni debet quaestio, nempe de retroactivitate canonis 1098 CIC/1983 ad tempus

praeteritum, seu de possibili applicatione huius canonis. De hac quaestione bene egerunt Iudices Tribunalis primi gradus [I, 98-102/5-8]: dum illa omnino neglecta est, nescimus qua ratione, a Iudicibus Tribunalis Appellationis, quamvis de facto matrimonii nullitatem declaravissent proprie ob dolum patratum a conventa. Pariter de hac quaestione nihil egerunt sive Patrona partis conventae, sive Defensor Vinculi deputatus, dum de illa aliquid tantum innuit Patronus partis actricis (Restrictus, n. 9).

7. - Haec quaestio fuse lateque pertractata est in una Parisien. c. Defilippi diei 30 novembris 2006, et ibi Turnus concludit admittendam non esse retroactivitatem canonis 1098 Codicis nunc vigentis, nisi dolus patratu induisset partem deceptam in errorem substantialem, de quo cavebatur in can. 1083, n. 2. C.I.C./1917, seu in errorem qualitatis qui redundet in errorem personae. iuxta principia elaborata a doctrina et iurisprudencia quoad hanc factispeciem (cf. Sent. 16206. pp. 5-9. nn. 5-8).

Porro, Iudices primi gradus etiam sapienter notaverunt: “L’irretroattivita della legge e’ un principio consacrato del diritto romano [98]” atque “Quod principium firmum hucusque manet ob insignem partem doctrinae canonicae, quae novam normam de deceptione dolosa iuris positivi ecclesiastici omnino habet, ad tempus futurum igitur respicientem, non vero ad illud praeteritum [I, 100/7]”.

Ita, sequentes doctrinam canonicam a Urbano Card. Navarette expressam (“Canon 1098 de errore doloso estne iuris naturalis an iuris positivi Ecclesiae?” in Periodica 76 1987, p. 178) atque jurisprudentiam elaboratam in una c. Stankiewicz, Coccinen., diei 27 januarii 1994 DEC 86 (1994) pp. 61-70, concordamus cum hac animadversione iudicum primi gradus: “Anche in mancanza di una interpretazione autentica che sancisca la non retroattivita’ del can. 1098, attesa l’esistenza del dubbio sulla natura del prescritto del can. 1098 – di conseguenza sulla sua applicabilita’ o meno ai matrimoni celebrati prima del 27 novembris 1983 – occorre tener conto del can. 1060, in base al quale in dubio standum est pro valore matrimonii”.

In brevi, nostrae opinioni, sententia a Tribunali Appellationis Vicariatus Urbis in casu die 25 septembris 2007 lata infirmenda est tum quia lex in canone 1098 C.I.C./1983 erronee huic causae applicata fuit, tum quia facta ac gesta super quae thesis actoris constructa est insufficienter ex actis causae revera probata fuerunt.

IN FACTO. 8. - Nam in primis, actor cui incumbit propriam thesin probare, haud adequate explicat factum seu rem circa quam asseritur dolum perpetratum fuisse. Velit actor sustinere conventam graviditatem simulare ac rem omnino falsam scienter ac volenter perpetrare praecise ut viri consensum matrimonialem extorqueat? Attamen, vir ipse admisit se amore pro conventa captum esse [I, 30/10] et graviditatem nuptias tantummodo accelleravisse

[I, 31/12-13]: “Fu quindi la gravidanza il motivo che strinse i tempi per sposarci”. De cetero, “Per me era motivo di gioia il sapere che sarei diventato padre, quindi mi avviavo al matrimonio in maniera serena e tranquilla ed ero sereno e felice [I, 31/13]”. De facto, “... anche senza la gravidanza, l’avrei sposata [134/11]”. Ideoque curnam mulieri oporteret virum decipere? Immo, nullibi in actis invenitur ulla adeguata causa decipiendi.

An, e contra, velit actor sustinere dolum perpetratum fuisse ad celandam mulieris sterilitatem? Eratne conventa revera sterilis? In actis causae qualis probatio exstat ad demonstrandam mulieris sterilitatem? Velit actor suggerere conventam in tempore praematrimoniali iam cognovisse de propria infecunditate? Habuit vir in tempore praematrimoniali seria dubia de capacitate mulieris prolem gignendi? Et talia ut mulier compulsa sit eum decipere per simulatam graviditatem ad eius dubia vincenda et hoc modo eum in matrimonium intricare? Qualis causa vel ratio proponeretur pro tali mulieris machinatione ad extorquendum hunc consensum matrimoniale?

9. - In iudicio facta probanda sunt, sed in casu tanta facta controversa asseruntur sed pauca vere demonstrata sunt ex actis causae. Vir professus est mulierem haud virginem fuisse tempore praematrimoniali quando prima vice iuvenes relationibus intimis sese indulserunt. Porro, conicitur mulierem graviditatem simulare ad celandam propriam sterilitatem. Sed in actis nulla adsunt documenta quae testificantur de tali re. Testimonium Dr. is M., medici cui attribuitur diagnosis condicionis sterilitatis in mulierem, omnino deest in tabulis processualibus, Porro, Patronus actoris explanationem omnino insufficientem suppeditat pro carentia probationis sive testimonialis sive documentariae tam momentosae.

Iudices primi gradus in eorum sententiae easdem has lacunas sublineaverunt: “... l’attore asserisce ma non prova, non offre la prova del dolo. Non prova ne’ la gravidanza, ne’ la sterilita’ della convenuta, sterilita’ d’altronde reversibile [I, 111/19]”. Et ipse Patronus actoris compulsus est admittere: “Non possiamo certamente negare che l’assenza in atti di un riscontro documentale della sterilita’, e prima ancora, della presunta gravidanza, e conseguentemente, del presunto aborto spontaneo della convenuta, rende piu’ difficoltosa la prova degli assunti attorei. Riteniamo, tuttavia, che gli stessi non possono venire inficiati ex integro, essendo esaustiva la prova testimoniale ... [143/3]”.

10. - Nostrae opinioni, autem, nulla sufficiens confirmatio talium factorum obtineri possit ex testimoniis partium, cum partes directe sibi contradicunt. Sane, conventa negat se dolum patravisse ad obtinendum consensum nuptiale actoris, et explanat tempore praenuptiali se proprie numquam expletum esse ullum completum actum sexuale. Ideoque se gravidam non fuisse ante matrimonii celebrationem nullumque abortum a se passum esse.

Etiam perdurante vita conubiali ipsa asserit se numquam gravidam fuisse, denuntians, e contra, actoris infertilitatem.

Ideo quaestio oritur de partium credibilitate. Tamen ad enodandam hanc quaestionem argumenta decretoria non inspicimus in actis causae, quamvis non desint “ab extrinseco” declarationes pro credibilitate actoris, qui hanc causam instituit proprie ad consulendum suae conscientiae, cum ipse sanare velit suum statum coram Ecclesia. Et adsunt testimonia ab extrinseco etiam pro muliere, quae ex vinculo matrimonii s. d. civilis, iam ter laetata sit natiuitate prolis, quam educare intendit iuxta doctrinam et praecepta Ecclesiae Catholicae.

Utcumque. sicut animadvertit Patrona partis conventae, non desunt dubia de credibilitate viri (cf. Restrictus pro conventa. n. 11), atque conventa, ex sua parte, etiam parum studiosam de acclaranda veritate se praebuit, cum nullum testem indicare voluisset. Neutra pars proinde credibilitate splendet, et facta obscura manent.

11. - In omni casu, examinanda est illa “prova testimoniale esaustiva” super quam Patronus actoris suum argumentum extruit.

In primis testimonium viri sororis Annae, quae de acclarata a Prof. M. gynaechologica condizione conventae testis “directus” est, tantum generico potius sermone loquitur in suis tribus vadimoniis. In p. 65/11-12 dicit: “Si, *credo* che sia vero che mio fratello sia stato indotto a sposare la C. per una presunta gravidanza di lei. ... Si, *ritengo* che la C. sia capace di questo”. Nihilosecius, in altero gradu iudicii profundiolem cognoscentiam dein manifestat: “Con assoluta certezza ricordo quanto segue: Maria rivelo’ in famiglia che era incinta di due mesi e pero’ aveva perso il feto ... Per questi motivi mi disse che *avrebbe desiderato* incontrare un ginecologo. Siccome io frequentavo per motivi personali il ginecologo Prof. M., Maria *manifesto’ il desiderio di venire anche lei da questo professore*. Andammo quindi insieme e con sorpresa, sentii dal Prof. M. pronunciare l’esito della visita con una diagnosi completamente diversa dalle affermazioni di Maria e precisamente che non era mai stata incinta ne’ poteva avere figli [II, 25/4]”.

Mirabile dictu, tamen, vir iam narraverat propositum consulendi medico fuisse sororis Annae quae proposuerat Mariae “... di venire con lei e di farsi visitare. *Lei (Maria) non voleva andare, ma recalcitrante, fu quasi obblodata ad andare* [I, 32/16]”.

Ast, [I, 174/13] testis Anna iam professa erat: “Ribadisco che l’iniziativa di portare Maria dal ginecologo e’ stata mia. ... All’Uditore che mi contesta la mia iniziativa con la richiesta di mio fratello di interessarmi di accompagnare Maria ad una visita medica [cf. I, 136/13], rispondo che non ricordo se mio fratello me lo aveva chiesto”.

12. - De cetero, videtur aliquos testes facta referre non de proprio visu vel auditu, sed potius ex propria ratiocinatione vel deductione.

Frater actoris, Eugenius, nempe [I, 61/11] explicat: "... tornato a casa ... ho appreso che il matrimonio si faceva perche' c'era stata la gravidanza ... Mi sono confermato in questa *convinzione*" – testis proinde de praegnantia ac de perpetrato dolo mere deduxit – "perche' conosco Evandro come estramente responsabile ...". Ita, de facto principale, seu de dolo, testis simpliciter conicit: "Per quel poco che la conosco e da certi episodi successivi *penso* che la C. possa avere adoperato raggiri per arrivare al matrimonio".

Etiam alia viri soror Teresa refert: "La fretta con cui si sono sposati mi ha fatto *sospettare* che Maria fosse incinta; tuttavia il giorno delle nozze io non sapevo nulla di certo ... [I, 164/11]". Et denuo [II, 18/5]: "Non ero a conoscenza della precisa notizia della gravidanza della convenuta ... In famiglia, comunque, eravamo *convinti* ... Seppi tutta la vicenda solo successivamente, all'introduzione del giudizio di nullita' (exinde in tempore suspecto?) [II, 18/6]".

Haec proinde esset denunciata "probatio testimonialis exhaustiva"!

13. - Quae cum ita sunt, infrascripti Praelati Auditores concordamus cum iudicibus Latii qui in primo gradu concluserunt tabulas processuales ostendere actorem, cui probare incumbuit, minime suam thesim demonstravisse. Cum facta ac gesta quae revera successa sunt in casu adhuc valde obscura remaneant, non obstante plenissima instructione causae per tres gradus iudicii habita, impossibile est nobis ulterius elucere utrum vel non facta revera consona sint cum juridica figura doli ac adimpleant principia iurisprudentialia pro illo capite constatando. Concludimus, ideoque, appellatam sententiam Vicariatus Urbis, tam in parte in iure quam in parte in facto. confirmari non posse.

De defectu discretionis iudicii et de incapacitate assumendi onera ex parte viri actoris.

14. - Quod autem attinet ad nullitatem matrimonii ob defectum discretionis iudicii in viro actore et/vel eius incapacitatem assumendi essentielles matrimonii obligationes haec breviter animadvertimus:

Ipsa Patronus partis actricis nullo modo contendit de matrimonii nullitate ob viri incapacitatem matrimonii contrahendi ad mentem can. 1095. nn. 2-3. Ideo: saltem implicite videtur admittere huiusmodi incapacitatem non probari ex actis causae.

Ceterum, ex vadimoniis nihil hauritur ad fulciendam huiusmodi incapacitatem. Vir enim adolevit in contextu familiari iuxta normam constituto. Nullum eventum traumaticum ipse passus est, qui fortasse impedire potuisset eius aequam maturationem psycho-affectivam. Nulla inspecta est ulla eius anomalia in agendi ratione sive quoad studia colenda, sive quoad munus

exercendum, relate ad quod ipse laudes meruit, sive quoad intexendas consuetudines cum aequalibus. Sine dubio aliquas indolis mendositates praebuit, sicut conventa testata est saltem relate ad exeuntem vitam conubialem.

Tempore praenuptiali et perdurante convictu coniugali vir numquam curatus est ob aliquam psychicam perturbationem vel anomalam. Solummodo anno 1985 ipse curatus est apud "Ospedale Militare di Bologna" ob "stato ipostenico-neurotico-ansioso" et postea ab anno 1999-2002 curatus est a Prof. I. G., qui ad hanc devenit diagnosim: "Disturbo distimico con associate tendenze ciclotimiche in portatore di grave disturbo di personalita' di tipo narcisistico con tratti paranoidei [I, 120-123]". Quae diagnosi videtur potius ex elucubrationibus periti profluere, ast nullo modo congruens videtur cum factis quae hauriuntur ex actis causae.

15. - Prof. A. J., peritus ex officio deputatus a Tribunale Appellationis Vicariatus Urbis perdurante secundo iudicii gradu, actis causae cunctis diligenter pensitatis (una cum attestazione Prof. G., cuius conclusiones congruenter reicit) et directe inspecto actore (cui etiam applicavit aliquot s. d. Tests psicodiagnostici), et peracta congruenti "discussione medico-legali", concludit actorem sive nunc sive tempore nuptiarum non laboravisse ulla perturbatione naturae psychicae. Nam constavit: "...l'attore ... non appare soffrire di qualche disturbo e/o anomalia di carattere psichico [I, 234/1]. ... A mio parere, alla luce delle resultanze peritali, il sig. S., all'epoca delle nozze, era complessivamente e sufficientemente maturo al fine di compiere una scelta matrimoniale libera ed adeguatamente ponderata [235/6]".

Itaque, in casu desint fundamenta ad declarandam actoris incapacitatem matrimonii contrahendi. Conclusiones Periti ex officio accipiendae sunt, quia congruunt cum omnibus actis causae.

Quibus omnibus tam in iure quam in facto supra expositis atque sedulo cribratis, Infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunale sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, actis omnibus una cum appellata sententia expensis, declaramus, pronuntiamus et definitive sententiamus, proposito dubio respondententes: "*Negative, seu non constare de nullitate matrimonii, in casu, ex nullo adducto capite*".

Expensae solvantur a parte actrice.

Ita pronuntiamus, mandantes Ordinariis locorum et ministris Tribunalium, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus, quibus de iure, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, in sede Tribunalis Romanae Rotae, die 3 maii 2012.

Kenneth E. BOCCAFOLA, Ponens
Ioannes Baptista DEFILIPPI
Mauritius MONIER

L'APPLICAZIONE IRRETROATTIVA DEL CAN. 1098 CIC IN UNA RECENTE SENTENZA CORAM BOCCAFOLA

1. *Analisi della sentenza*

LA sentenza risponde in terzo grado di giudizio alla richiesta di dichiarazione di nullità invocata per il dolo ordito dalla donna, convenuta in causa. In appello, tuttavia, accanto al dolo, *tamquam in prima instantia*, sono stati aggiunti due capi di nullità: il grave difetto di discrezione di giudizio e/o l'incapacità di assumere dell'attore.

In sintesi la fattispecie è la seguente: l'attore e la convenuta, conosciutisi casualmente, hanno iniziato una frequentazione amicale che li ha portati al fidanzamento, trascorso serenamente con reciproco amore. Le parti sono giunte alla celebrazione delle nozze, il 12 aprile 1970, a causa di una inattesa gravidanza, esitata poi in aborto spontaneo; la donna ha tuttavia negato che vi sia stata la gravidanza antenuziale.

L'unione coniugale, durata tre anni, senza figli ed infelice, soprattutto per l'infedeltà dell'uomo, è sfociata nella separazione legale, nel giugno 1974, cui ha fatto seguito, nel 1983, la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Dopo quindici anni, nel maggio del 1998, l'uomo richiedeva la dichiarazione di nullità invocando il dolo ordito dalla donna per nascondere la propria sterilità. A seguito degli adempimenti necessari il dubbio veniva concordato con la formula: "*An constet de nullitate matrimonii in casu ex capite doli a muliere patrati circa sterilitatem partis conventae*". Svolta l'istruttoria, veniva emessa, il 13 giugno 2001, sentenza negativa. Avverso tale sentenza l'attore, nel maggio 2003, interponeva appello presso il Tribunale competente e, su richiesta del Patrono di parte attrice, il dubbio veniva ampliato aggiungendo, *tamquam in prima instantia*, il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere da parte dell'uomo. Ascoltate le parti ed i testi, presentata una perizia di parte e quella di ufficio; veniva emessa, il 25 settembre 2007, sentenza affermativa per il dolo e negativa per i restanti capi di nullità.

La causa, appellante il Difensore del vincolo, veniva sottoposta al giudizio della Rota Romana; costituito il Turno giudicante, il dubbio si concordava con la formula: "*An constet de matrimonii nullitate, in casu, in tertio gradu jurisdictionis, ob dolum a muliere conventa patratum; ac in altero gradu jurisdictionis, ob defectum discretionis iudicii in viro actore (c. 1095, n. 2) et/vel incapacitatem assumendi essentialia matrimonii obligationes ex parte viri actoris (c. 1095, n. 3)*". La risposta è stata negativa per tutti i capi di nullità concordati.

La parte *in iure* della sentenza si apre evidenziando la necessità di dover affrontare distintamente tutti i capi di nullità concordati, contrariamente a quanto fatto dal Patrono di parte attrice che, senza una rinuncia espressa, nel

suo scritto defensionale, non ha trattato dell'incapacità di contrarre matrimonio dell'uomo ex can. 1095, nn. 2 e 3. Essendo ben noti i principi giuridici relativi ai predetti capi di nullità non si è ritenuto, nella decisione, necessario inoltrarsi in una disanima approfondita degli stessi.

Centrando invece l'attenzione sull'invocato dolo, si è posta una questione previa: il matrimonio è stato celebrato nel 1970, vigente dunque il Codice del 1917, nel quale non era previsto il dolo come capo di nullità del matrimonio. Poiché "le leggi riguardano il futuro e non il passato", il Turno rotale si è interrogato sulla retroattività del canone 1098 del Codice dell'83 e, di conseguenza, sulla sua possibile applicazione al caso concreto oggetto di giudizio. La questione, affrontata dai Giudici del primo grado, è stata del tutto dimenticata, senza indicarne le ragioni, da quelli dell'appello, pur avendo questi ultimi dichiarato la nullità del matrimonio proprio per il dolo ordito dalla convenuta. Ugualmente è stata disattesa la questione dalla Patrona di parte convenuta e dal Difensore del vincolo.

In una sentenza coram Defilippi, del 30 novembre 2006, si è concluso a discapito della retroattività del predetto canone, a meno che il dolo non abbia indotto la parte ingannata in un errore sostanziale, rientrando dunque nella disposizione del canone 1083, n.2 del CIC '17, o nell'errore di una qualità che ricade nell'errore nella persona. Riferendosi poi alla dottrina, è stata invocata la posizione di Navarrete, per ritornare nuovamente alla giurisprudenza, richiamando una coram Stankiewicz. Il Turno rotale concorda con le argomentazioni dei Giudici del primo grado secondo cui, mancando una interpretazione autentica che abbia sancito la non retroattività del canone in questione, data anche l'esistenza del dubbio sulla natura del disposto del can. 1098, è bene rammentare che, come statuito dal canone 1060: *in dubio standum est pro valore matrimonii*.

Non si è dunque ratificata la sentenza del Tribunale di appello essendo stato erroneamente applicato il canone 1098 e non essendo stata provata la tesi attorea.

Nella parte *in facto*, parte più corposa della sentenza, si è argomentato a favore della risposta negativa; evidenziando in particolare che l'attore, su cui incombe l'onere della prova, non ha dimostrato la sua tesi. L'uomo ha sostenuto che la donna avrebbe simulato la gravidanza perché volutamente e deliberatamente mirava ad ottenere il suo consenso matrimoniale. L'attore ha però ammesso di essere stato innamorato della donna, avendo la gravidanza solo anticipato i tempi della decisione matrimoniale, arrivando a dire che, anche senza la gravidanza, avrebbe sposato ugualmente la convenuta. Ne consegue dunque che quest'ultima non avrebbe avuto motivo di mentire, essendo venuta meno la causa della macchinazione dolosa.

Qualora, invece, l'inganno fosse stato ordito per coprire la sterilità della donna – altra ipotesi ventilata dall'attore – l'infertilità avrebbe dovuto essere

dimostrata, non ve n'è, invece, la prova. L'uomo, in epoca prematrimoniale, non aveva manifestato dubbi sulla capacità generativa della convenuta, tanto da poter indurre la medesima a fingere la gravidanza per dissipare i suoi sospetti e spingerlo così alle nozze. Decade, ancora una volta, il motivo che avrebbe indotto la donna a mentire.

In giudizio i fatti devono essere provati, ma, nel caso in questione, questi sono controversi e scarsamente dimostrati. Non vi sono documenti e manca la testimonianza del medico che avrebbe diagnosticato la sterilità che la donna avrebbe voluto celare. Una tale carenza è stata sottolineata anche dai Giudici di primo grado, pur se il Patrono dell'attore ha evidenziato la presenza della prova testimoniale. Una tale asserzione, però, non viene condivisa dal Turno rotale poiché i fatti non possono essere confermati dai testi quando le parti si contraddicono. La convenuta nega di aver agito dolosamente per ottenere il consenso matrimoniale dell'attore; sottolineando che prima delle nozze tra loro non vi sono stati rapporti sessuali completi, negando, dunque, la gravidanza e di aver avuto un aborto. La medesima ha rammentato che anche durante la vita matrimoniale non vi sono state gravidanze, accusando di infertilità l'attore.

Importante, attesi i risultati istruttori, risulta essere la credibilità delle parti, che, però, a tal fine, non hanno presentato attestato alcuno a proprio favore; non vi sono, dunque, motivi per ritenere l'uno più credibile dell'altra.

La prova testimoniale non risulta essere priva di ombre. La sorella dell'uomo, in primo grado è stata molto generica, in appello, invece, pur se maggiormente esaustiva, ha contraddetto l'attore. Gli altri testi non riferiscono quanto hanno visto ed udito personalmente e direttamente, ma si esprimono per deduzioni o propri ragionamenti. Un'altra sorella dell'attore ha saputo dell'accaduto solo in tempo sospetto, quando, cioè, era già stata introdotta la causa per la dichiarazione di nullità.

Il Turno giudicante ha ritenuto che i risultati istruttori non sono stati sufficienti per provare la tesi attorea non avendone dimostrato la veridicità. I fatti rimangono oscuri e, nonostante i tre gradi istruttori, non si è raggiunta la certezza dell'esistenza del dolo, non potendo dunque confermare la sentenza affermativa emessa in appello.

Il Turno rotale ha poi, riferendosi al difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere dell'uomo, sottolineato, ancora una volta, l'insufficienza della prova, non essendosi rinvenuti, negli atti istruttori, elementi sufficienti per l'ottenimento di una risposta affermativa per i predetti capi di nullità. L'uomo è cresciuto in un contesto familiare normale. Non ha vissuto eventi traumatici che abbiano potuto influire negativamente sul suo sviluppo psico-affettivo. Non si è rinvenuta anomalia alcuna nel suo modo di agire, negli studi e nelle relazioni interpersonali. In tempo sia ante sia post nuziale l'uomo non ha avuto bisogno di cure per problemi o anomalie psicologiche.

Il Perito di ufficio del secondo grado di giudizio ha escluso nell'attore la presenza di una qualche anomalia psichica essendo, all'epoca delle nozze, sufficientemente maturo per compiere la scelta matrimoniale in modo libero e adeguatamente ponderato.

La sentenza si conclude rispondendo negativamente per tutti i capi di nullità invocati.

2. *Applicazione retroattiva o irretroattiva del canone 1098 CIC*

Centrale nella sentenza è la problematica relativa all'applicazione retroattiva o meno della nuova disposizione codiciale, infatti nel precedente Codice, non era prevista una normativa specifica che riconoscesse l'effetto invalidante del dolo sul consenso matrimoniale.

La questione potrebbe ritenersi, pur se non del tutto superata, non rilevante, quanto a risoluzione, dato che ormai i matrimoni di cui si invoca la dichiarazione di nullità sono prevalentemente stati celebrati sotto la vigenza del nuovo Codice. Accade, tuttavia, che la problematica ritorni all'attenzione con tutta la sua urgenza, laddove si presentino ancora all'indagine giudiziale matrimoni celebrati sotto la vigenza del vecchio Codice, quindi antecedentemente al 27 novembre 1983, come nel caso della coram Boccafolà.

Nella sentenza il Turno giudicante ha fermamente dichiarato l'irretroattività del canone 1098 e quindi la sua non applicabilità al caso concreto. Una sommaria lettura della sentenza potrebbe indurre a ritenere che, nonostante la chiara posizione sull'argomento, non si siano sviscerati tutti gli aspetti relativi alla fattispecie dolosa, concentrandosi solo su quello dell'applicazione irretroattiva del canone 1098. A ben guardare, invece, la sentenza è stata strutturata in modo tale da affrontare la questione centrale dell'applicazione retroattiva o meno della prescrizione codiciale, richiamando, per i restanti elementi, due sentenze che hanno puntualizzato lo *status questionis*. Le sentenze sono: una coram Defilippi del 2006¹ e una coram Stankiewicz del 1994.² Sono state invocate le predette sentenze facendo riferimento a due aspetti diversi della questione: la normativa del precedente Codice, che non prevedeva la rilevanza invalidante del dolo; l'assenza di una interpretazione autentica sulla retroattività o meno del canone 1098. Non è stato, infine, tralasciato l'ambito dottrinale rifacendosi appunto alla posizione di Navarrete.

Sarà utile, se non necessario, per capire la posizione del Turno giudicante, ripercorrere, pur se velocemente, le argomentazioni delle invocate sentenze.

Nella coram Defilippi il matrimonio di cui si trattava era stato celebrato il 21 ottobre 1968, vigente dunque il Codice del 1917, di conseguenza nella sen-

¹ Coram Defilippi, sent. 30 novembris 2006, *Parisien.*, A. 162/06.

² Coram Stankiewicz, sent. 27 ianuarii 1994 RRDec., vol. LXXXVI, pp. 56-76.

tenza, pur essendo stati elencati i requisiti del dolo così come richiesti dalla nuova norma codiciale, si è affrontata prevalentemente la questione della retroattività del canone 1098. Nella sentenza vi sono richiami sia dottrinali sia giurisprudenziali che si riferiscono all'applicazione non retroattiva del canone 1098; riportando anche la posizione assunta, attraverso un responso privato, dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto Canonico, secondo cui *“La Consulta è incline a ritenere il disposto del can. 1098 di diritto meramente positivo, e pertanto non retroattivo. Data comunque la grande varietà di casi che potrebbero cadere sotto la fattispecie ivi descritta, non si può escludere a priori che alcuni di essi possano configurare nullità derivanti dal diritto naturale, nel cui caso sarebbe legittima una sentenza affermativa. Corrisponde ai giudici, in possesso di tutti i possibili elementi, valutare se nel caso concreto ci si trovi dinanzi ad un tipo di errore invalidante il consenso non per la disposizione positiva del can. 1098, ma per forza del diritto naturale, come si è verificato in alcune sentenze anteriori alla promulgazione del Codice”*.³

Rammentando la differenza tra il dolo sostanziale e quello accidentale, si è poi evidenziato che, nella precedente disciplina codiciale, non era prevista l'ipotesi del dolo in modo specifico, ricadendo dunque nella normativa sull'errore del canone 104 e, in ambito prettamente matrimoniale, del canone 1083 in particolare il § 2, n. 1^o, relativo all'errore che, in definitiva, regolava solo l'ipotesi di un errore sostanziale, rimanendo del tutto inevaso l'errore accidentale.

Decidendo quindi in base alle disposizioni codiciali del 1917, è stata data risposta negativa al dubbio concordato, mancando la prova dell'invocato dolo.

La coram Stankiewicz è una sentenza nata per rispondere ad un doppio capo di nullità: l'errore sulla qualità ed il dolo, per un matrimonio celebrato nel gennaio 1985; di per sé, dunque, non si poneva la questione della possibile applicazione retroattiva del canone. La sentenza è tra le più approfondite ed articolate in relazione al dolo. In essa, infatti, si rinviene la definizione di dolo,⁴ evidenziandone anche gli effetti negativi, quali l'offesa derivante dall'inganno e l'ingiustizia dell'azione fraudolenta nonché la lesione della libertà di scelta dell'ingannato. Si sottolinea poi la differenza tra l'effetto invalidante dell'errore doloso sostanziale che, *ipso iure*, produce la nullità, e quello dell'errore accidentale che, invece, ha richiesto l'intervento legislativo in ambito matrimoniale, non essendovi la possibilità rescissoria, per ri-

³ Coram Defilippi, sent. 30 novembris 2006, *Parisien.*, A. 162/06, n. 6.

⁴ Viene richiamata la definizione di Labeone: *“dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam (D. 4,3,1,2)”* (RRDec., vol. LXXXVI, p. 61, n. 11); in seguito si trova poi quella del Michiels: *“deceptio alterius deliberate et fraudulenter commissa, qua hic inducitur ad ponendum determinatum actum iuridicum”* (RRDec., vol. LXXXVI, p. 62, n. 11).

parare all'ingiustizia della azione dolosa e alla lesione della libertà di scelta. La legge ecclesiale, fondata sull'equità naturale, sancisce appunto l'effetto invalidante del dolo accidentale. Pur non essendovi dubbio alcuno sull'applicazione non retroattiva della nuova legge matrimoniale, viene affrontata la questione partendo dalla posizione che "*insignem partem*" della dottrina canonica ha assunto, offrendone una carrellata significativa e richiamando, in particolar modo, quella di Navarrete. Si è poi sottolineato che la maggior parte della giurisprudenza rotale (vengono richiamate le sentenze coram Bruno, Parisella, Augustoni, Palestro, de Lanversin, Giannecchini) ha manifestato i medesimi intendimenti della dottrina canonica fermamente dichiarando l'applicazione non retroattiva del nuovo canone.

Offrendo una panoramica completa delle posizioni tanto giurisprudenziali quanto dottrinali, è stato anche sottolineato che vi sono state decisioni rotali in cui si è sostenuta l'origine del dolo nel diritto naturale con la conseguente applicazione retroattiva del nuovo canone (richiamando una coram Faltin e una coram Serrano).

A rendere maggiormente esaustiva la parte *in iure* della sentenza sono stati rammentati gli interventi, del 12 dicembre 1986 e dell'8 febbraio 1986, attraverso cui, pur se in forma privata, l'attuale Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi ha dato indirizzi orientativi sulla controversia.

Nella parte finale della sentenza vengono analizzati i requisiti dell'azione dolosa richiesti dalla legge ecclesiale per invalidare il consenso matrimoniale. Il dolo deve aver sortito l'effetto desiderato: indurre in errore per far emettere il consenso matrimoniale. Qualora, dunque, non vi fosse tale nesso di causalità tra l'azione ingannatoria e il consenso matrimoniale il dolo non avrebbe effetto invalidante. Il dolo dovrà, inoltre, essere diretto, non indiretto, cioè mirare ad ottenere l'emissione del consenso matrimoniale, non altro.

La qualità oggetto dell'inganno deve essere della persona da sposare e non di un terzo ed essere tale da poter ledere gravemente il consorzio della vita coniugale. Il criterio da seguire per la determinazione della potenzialità lesiva del consorzio coniugale è prevalentemente oggettivo, pur se non si può escludere del tutto anche quello soggettivo.

La sentenza termina poi con la trattazione dello schema probatorio del dolo. Deve essere provata l'esistenza dell'errore vertente su una qualità che possa perturbare gravemente il consorzio della vita coniugale nonché l'attività ingannatoria che ha appunto indotto in errore su una qualità dell'altra parte.

Non può mancare la prova diretta consistente nella confessione del *deceptor*, dell'ingannatore, confessione giudiziale, e quella extragiudiziale fatta in tempo non sospetto e confermata in giudizio da testimoni degni di fede e da documenti.

La prova indiretta invece è data dalla reazione dell'ingannato una volta scoperta la verità.

Visti i contenuti delle predette sentenze si può ritenere che, richiamando la coram Defilippi, l'intento è stato quello di centrare l'attenzione non solo sulla questione della retroattività o meno del canone 1098, ma sull'applicazione della precedente normativa all'ipotesi di errore doloso; con il riferimento alla coram Stankiewicz si è voluta condividere una esposizione più ampia che comprendesse gli aspetti costitutivi del dolo e i suoi effetti sul consenso matrimoniale.

Nella sentenza vi è anche un esplicito richiamo ad un esponente della dottrina, riferendosi appunto a Navarrete, la cui posizione è stata chiaramente espressa nell'articolo citato nella decisione. Tale richiamo, nell'economia della sentenza, risulta essere utile in particolare per i riferimenti agli aspetti sostanziali della controversia sulla retroattività o meno del canone 1098, essendo l'Autore pervenuto alle sue conclusioni a seguito di una analisi della questione approfondita e motivata. Nel suo scritto infatti questi parte da una domanda che interessa soprattutto la giurisprudenza, che si trova a dover applicare le disposizioni normative al caso concreto: il canone 1098 può essere, o no, applicato ai matrimoni celebrati prima del 27 novembre 1983? La risposta, prosegue l'Autore, dipende dall'origine del predetto canone se cioè sia un'enunciazione di un principio naturale invalidante già prima del nuovo Codice, o se sia, invece, una legge positiva che, come tale, non ha dunque forza invalidante per i matrimoni celebrati antecedentemente al nuovo Codice. L'Autore ha rammentato che nel diritto canonico il dolo non ha effetto invalidante dell'atto giuridico che, tuttavia, potrà essere rescisso; in ambito matrimoniale, dove è impossibile, stante l'indissolubilità del vincolo, la soluzione rescissoria, nella storia del diritto canonico il dolo non ha avuto forza irritante per diritto naturale. Navarrete, dopo aver affrontato la questione partendo dall'errore e la sua trattazione fin dal Codice del 1917 per arrivare all'attuale disposizione codiciale, giunge alla conclusione che il canone sul dolo sia una disposizione di diritto positivo, nata dall'esigenza di tutelare la libertà che è necessaria nella scelta matrimoniale, e, dunque, non applicabile retroattivamente. Il richiamo alla componente dottrinale si ritiene che abbia voluto rendere ancor più completo lo sguardo sulle motivazioni che sottendono la posizione favorevole alla irretroattività del canone 1098, non dimenticando la tradizione canonica e affrontando anche l'aspetto, non secondario, della *ratio legis* del nuovo canone, cioè la tutela della libertà nella scelta matrimoniale.

3. Questioni procedurali

Nella sentenza, nonostante la parte predominante e centrale sia quella relativa agli aspetti sostanziali legati al canone 1098, si sono rinvenute alcune

questioni, squisitamente procedurali, che meritano di essere quanto meno accennate perché utili quali spunti di riflessione per un migliore svolgimento del processo nella sua fase istruttoria.

Una delle predette questioni si incontra nell'incipit della parte *in iure*, laddove è stato evidenziato che il Patrono della parte attrice, senza una rinuncia esplicita, nel suo scritto defensionale non ha trattato del difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere dell'attore, capi di nullità regolarmente concordati. In effetti, con un semplice inciso, è stato richiamato il principio, per la rinuncia all'istanza e agli atti processuali, statuito dal can. 1524 § 1 e § 3 CIC, ripreso senza sostanziali variazioni nella DC nell'art. 150, secondo cui analogicamente, per rinunciare ad un capo di nullità concordato, è necessaria una rinuncia esplicita, non bastando dunque quella implicita che andrebbe poi ad essere intuita, nel caso specifico, solo in sede di *Restrictus*. Un tale richiamo non deve essere preso alla leggera, laddove il Tribunale superiore ha anche il compito di vigilare sulla correttezza procedurale in corso di causa. Il Tribunale della Rota Romana, poi, ha proprio come suo scopo quello di essere anche Tribunale di indirizzo a livello sostanziale e procedurale. In effetti la concordanza del dubbio ha una sua valenza proprio perché è l'atto processuale con cui vengono fissati i termini della questione, cioè il capo o i capi di nullità, su cui verterà l'indagine istruttoria nonché la decisione finale del Collegio giudicante. Non è dunque un caso che il Codice stabilisca l'immutabilità dalla formula del dubbio, se non per una grave causa ed avendo udito il parere dell'altra parte,⁵ soprattutto per tutelare il diritto alla difesa delle parti nonché la completezza dell'istruttoria, completezza necessaria per la decisione dei Giudici che dovranno ricevere atti istruttori esaustivi per raggiungere la certezza morale richiesta per poter decidere.⁶

Altra precisazione della sentenza è quella relativa al valore di alcune testimonianze che non sono state utili ai fini probatori non avendo rammentato fatti conosciuti direttamente, quanto, piuttosto, personali convinzioni o pensieri. Tale conclusione non deve essere sottovalutata, dato che la semplice testimonianza di opinione, manifestata spesso con la dicitura "penso" o "credo" ed altre similari, non ha rilevanza probatoria.⁷ In tal senso sono chiari il canone 1563 CIC e l'art. 168 DC laddove precisano che il giudice

⁵ Cf. can. 1514 CIC e art. 136 DC. Per un approfondimento cf. G. P. MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1514*, «Periodica» 92 (2003), pp. 305-350.

⁶ Cf. can. 1608 CIC e art. 247 DC.

⁷ Come sottolineato da Mons. Salvatori, sarà cura dell'istruttore penetrare il modo di parlare dell'interlocutore per dare il giusto significato ai "penso" e "credo" che, alcune volte, potrebbero nascondere, al contrario di una semplice testimonianza di opinione, una vera e propria conoscenza diretta; cf. D. SALVATORI, *Il rapporto con le parti e i testi (consulenza e interrogatori giudiziali): aspetti normativi, deontologici e disciplinari*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 25 (2012), p. 492.

deve investigare sulle fonti e il tempo della conoscenza, da parte del teste, dei fatti riportati. Un tale richiamo indica appunto la necessità di appurare l'origine delle informazioni riportate dal teste, se sia cioè una conoscenza diretta, essendosi verificati fatti e circostanze in sua presenza, o, piuttosto, di conoscenza *de relato*. Ugualmente deve prestarsi attenzione al tempo in cui il teste è venuto a conoscenza dei fatti, che sia cioè precedente alle nozze e, soprattutto, non in prossimità del processo per la dichiarazione di nullità altrimenti sarebbe una conoscenza di tempo sospetto,⁸ in tal senso si orienta la DC secondo la prescrizione dell'art. 201, 3°.⁹

4. Conclusioni

Dalla lettura della sentenza risulta in modo chiaro ed incontrovertibile quale sia la posizione del Turno giudicante nell'annosa questione sull'applicazione retroattiva o meno del canone 1098; infatti, facendo anche riferimento a due sentenze rotali, è stata riportata la posizione giurisprudenziale, tra l'altro maggioritaria, relativa alla irretroattività del predetto canone. Sul fronte dottrinale, a sostegno della posizione favorevole all'irretroattività del canone, si è invocato uno scritto di Navarrete. Si può, dunque, concludere che la presente sentenza debba annoverarsi tra quelle che sono a favore dell'applicazione irretroattiva della disposizione codiciale sul dolo,¹⁰ unendosi alla posizione giurisprudenziale rotale maggioritaria.¹¹

Non si vuol sottacere un'iniziale sorpresa nel rinvenire una parte *in iure* della sentenza snella e, soprattutto, che non trattasse, almeno brevemente, degli aspetti costitutivi e probatori del dolo. Rammentando che il ponente, nel rispetto della disposizione codiciale¹² che richiede l'esposizione dei motivi, in diritto ed in fatto, su cui si fonda la risposta al dubbio concordato, ha una certa discrezionalità nella stesura della sentenza, rimanendo sempre fedele al pensiero del Turno giudicante, si è trovata un'ulteriore spiegazione alla predetta impostazione redazionale. In terzo grado di giudizio il Collegio giudicante è chiamato ad esaminare due sentenze precedenti assumendone o respingendone le argomentazioni e le conclusioni; dovrà dunque discet-

⁸ Cf. G. CABERLETTI, *L'esame Giudiziale*, in: *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii"*, parte terza, Studi Giuridici - 77, Città del Vaticano, p. 336, nt. 69.

⁹ Cf. P. MONETA, *I Testimoni*, in: *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii"*, parte terza, Studi Giuridici - 77, Città del Vaticano 2008, p. 381.

¹⁰ In un'altra sentenza coram Boccafola (estensore Faltin), sent. 18 octobris 1990, *Campobassen.*, A. 108/90, tra i capi di nullità concordati vi era anche il dolo, ma, trattandosi di un matrimonio celebrato nel gennaio 1984, non si è posta e affrontata la questione della irretroattività del canone.

¹¹ Cf. a tal proposito cf. L. GHISONI, *La questione della retroattività o meno del can. 1098 secondo la giurisprudenza rotale*, «Quaderni dello Studio Rotale», 15 (2005), pp. 123-150.

¹² Cf. can. 1611, 3° CIC e art. 250, 2° DC.

tare con particolare attenzione laddove assumerà posizioni opposte o non collimanti rispetto alle sentenze precedenti. Nel caso specifico la sentenza dell'appello si era dilungata nella esposizione degli elementi costitutivi del dolo, non affrontando, invece, la questione della possibile, o meno, applicazione retroattiva del canone 1098; la scelta potrebbe essere stata dunque quella di mettere in luce soprattutto gli aspetti centrali del tutto disattesi dalla sentenza del grado inferiore di giudizio.

Si è notata la mancanza anche solo di un semplice richiamo alla posizione contraria a quella abbracciata dal Turno giudicante e cioè quella favorevole alla retroattività del dolo che, pur rimanendo minoritaria, ha comunque stimolato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull'argomento.¹³

Il 26 gennaio del 1984, dopo due mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico, Giovanni Paolo II così si esprimeva nella parte finale della sua annuale Allocuzione ai Prelati Uditori della Rota Romana: *“rimangono ancora canoni, di rilevante importanza nel diritto matrimoniale, che sono stati necessariamente formulati in modo generico e che attendono una ulteriore determinazione, alla quale potrebbe validamente contribuire innanzitutto la qualificata giurisprudenza rotale. Penso, ad esempio, ... alla ulteriore precisazione del can.1098 sull'errore doloso ...”*;¹⁴ se, durante i 29 anni che ci separano da tali parole, l'invito del Pontefice è stato soddisfatto¹⁵ si lascia ai lettori decidere.

MARIA TERESA ROMANO

¹³ Per un approfondimento della giurisprudenza rotale favorevole all'efficacia retroattiva del can. 1098 CIC cf. L. GHISONI, *La questione della retroattività*, pp. 125-131; cf. anche H. FRANCESCHI, *Il fondamento giuridico del dolo come causa di nullità del matrimonio e la questione della retroattività o meno del canone 1098*, «Ius Ecclesiae» XIX, 1, (2007), pp. 119-125.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai Prelati Uditori della Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Studi Giuridici - 66, Città del Vaticano 2004, p.197.

¹⁵ In tal senso cf. L. GHISONI, *Creatività giuridica e derive positivistiche nell'interpretazione del can. 1098 CIC*, in corso di pubblicazione in «Periodica» 2012.